



COMUNE DI RIVALBA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO **PER LA DETERMINAZIONE** **E L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI** **COSTRUZIONE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2010
divenuta esecutiva in data

INDICE

- Art. 1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Definizioni e riferimenti normativi
- Art. 3: Campo di applicazione
- Art. 4: Riferimenti temporali per la determinazione del contributo
- Art. 5: Determinazione degli oneri di urbanizzazione
- Art. 6: Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
- Art. 7: Oneri di urbanizzazione
- Art. 8: Definizione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta
- Art. 9: Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
- Art. 10: Computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione
- Art. 11: Criteri specifici di calcolo
- Art. 12: Recupero funzionale di rustici
- Art. 12 bis: Recupero a fini abitativi dei sottotetti
- Art. 13: Comunicazione dell'importo del contributo di costruzione
- Art. 14: Corresponsione del contributo di costruzione. Sanzioni per ritardato o mancato pagamento
- Art. 15: Permessi di costruire – D.I.A. in sanatoria
- Art. 16: Rimborso di somme pagate
- Art. 17: Monetizzazione delle aree
- Art. 18: Norma di rinvio
- Art. 19: Rinvio dinamico
- Art. 20: Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua e disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Art. 2

Definizioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento le definizioni di Superficie utile lorda (Sul), Superficie utile netta (Sun), Volume (V) e di tutti gli altri parametri ed indici edilizi ed urbanistici, sono quelle presenti nei vigenti Piano Regolatore Generale Comunale e Regolamento Edilizio.

2. Sempre ai fini del presente regolamento, le disposizioni normative e di indirizzo statali, regionali e comunali di riferimento sono le seguenti:

- Legge 18 aprile 1962 n. 167 - "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"
- Legge 29 settembre 1964 n. 847 - "Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n° 167"
- Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 n. 801 - "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici"
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/CR - 4170 del 26 maggio 1977
- Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 - "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.
- Legge 25 marzo 1982 n. 94 - "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"
- Legge 24 marzo 1989 n. 122 - "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazione di alcune norme del Testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393"
- Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21 - "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"
- Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 - "Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 56/77"
- Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 9-9091 del 28 aprile 2003
- Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 9 - "Norme per il recupero funzionale dei rustici"
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Legge 21 dicembre 2001 n. 443 - "Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30 maggio 2008.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Ogni attività che implichi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e/o aumento di carico urbanistico partecipa agli oneri ad essa relativi, mediante la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione ai sensi

dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento rientrano tra le attività di cui sopra gli interventi di:

- nuova edificazione;
- ampliamento e sopraelevazione;
- demolizione con ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- ristrutturazione edilizia (compresi frazionamento e fusione) e/o urbanistica;
- restauro e risanamento conservativo di immobili;
- mutamento della destinazione d'uso di edifici o singoli ambienti;
- trasformazioni del territorio a carattere non edificatorio.

2. Sono inoltre soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione i sottotetti agibili ed i sottotetti usabili, così come definiti dal vigente Regolamento Edilizio, e tutte le altre tipologie di interventi per le quali non è prevista la gratuità della concessione.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi previsti:

- dagli artt. 6 e 17 comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.*;
- dall'art. 56 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
- dall'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, limitatamente ai parcheggi realizzati al piano interrato o mediante l'utilizzo di locali siti al piano terreno di fabbricati esistenti;
- dall'art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i. per mutamento della destinazione d'uso - compatibile con le N.T.A. del vigente P.R.G.C. - non accompagnato da opere edilizie, di unità non eccedenti i 700 mc, fatta salva l'eventuale monetizzazione per le aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico.

Il contributo di costruzione non è dovuto:

- per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti;
- per interventi di sola demolizione.

* Si precisa che l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione prevista per la ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari (art. 17 c. 3 lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) è applicabile solamente se l'edificio è fin dall'origine, *ante opera*, unifamiliare, dove per unifamiliare si intende un edificio singolo, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

4. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione i seguenti interventi:

- interventi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, nei casi di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- interventi edilizi di cui alla legge 8 aprile 1962 n. 167 limitatamente alla destinazione d'uso residenziale;
- interventi di edilizia residenziale per la realizzazione della prima abitazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fermo restando il rispetto del disposto dell'art. 9 della Legge 25 marzo 1982 n. 94; detti interventi sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione nella misura stabilita per l'edilizia residenziale pubblica;
- interventi edilizi destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (ivi inclusi i magazzini al servizio delle stesse attività) i quali sono

però soggetti anche al contributo previsto dallo stesso art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. di cui al successivo art. 6 comma 7.

5. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata al solo costo di costruzione:

- gli interventi di realizzazione di superfici e volumi interrati;
- gli interventi di realizzazione di parcheggi in edifici, anche su più livelli, interrati o fuori terra;
- gli interventi di costruzione di recinzioni, muri di sostegno, muri di contenimento, tettoie, pensiline e sistemazioni in genere - con opere - del terreno;
- gli interventi su edifici esistenti che non comportino alcun aumento del volume o cambio di destinazione d'uso, quali, ad esempio, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione senza ampliamenti e/o cambio di destinazione d'uso, frazionamento, fusione.

6. Per i casi previsti dalla vigente normativa urbanistica comunale e per quelli previsti dall'art. 25 comma 10 L.R. 56/77 e s.m.i. - casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura - potrà essere consentito il mutamento di destinazione d'uso degli immobili a destinazione agricola, previa istanza di permesso di costruire (o presentazione di Denuncia di Inizio Attività, per i casi previsti dalla vigente normativa) e conseguentemente alla corresponsione degli oneri dovuti per la nuova destinazione.

Art. 4

Riferimenti temporali per la determinazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 3 del presente regolamento viene determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire o della presentazione della denuncia di inizio attività.

Art. 5

Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per destinazioni residenziali, culturali e ricreativo-sportive, produttive (industriali o artigianali*), commerciali, turistico-ricettive e direzionali, sono determinati ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e delle relative leggi e disposizioni regionali, e si applicano sulla base degli importi e dei coefficienti contenuti nelle tabelle parametriche approvate con specifici atti deliberativi del Comune, aggiornati periodicamente a norma delle vigenti leggi.

* Si precisa che gli interventi con destinazione artigianale sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione dell'immobile in cui si collocano: sono pertanto soggetti ad oneri di urbanizzazione di tipo residenziale, se si trovano all'interno di un immobile destinato alla residenza; agli oneri di tipo produttivo, se si trovano all'interno di un immobile destinato alle attività produttive, e così via. Immobili a destinazione agricola non più utili all'attività che possono, in base ai vigenti strumenti urbanistici, essere recuperati a destinazione artigianale, sono soggetti alla corresponsione di oneri per residenziale.

2. Gli oneri di urbanizzazione determinati a stima sintetica ai sensi del comma precedente non sono comprensivi delle spese o dei contributi per la realizzazione delle reti distributive dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del gas, del servizio telefonico e delle reti informatiche; le spese o i contributi

relativi alle predette reti dovranno essere corrisposti direttamente agli Enti erogatori dei servizi stessi in occasione di richiesta di allacciamento da parte dell'utenza.

Art. 6

Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione

1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione per destinazioni residenziali, culturali e ricreativo-sportive, commerciali, turistico-ricettive e direzionali nonché per autorimesse connesse o meno con una delle destinazioni precedenti, è determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., del D.M. 10 maggio 1977 n. 801, delle relative deliberazioni attuative del Consiglio Regionale nonché degli specifici atti deliberativi del Comune, aggiornati periodicamente a norma delle vigenti leggi.

2. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi immobili a destinazione residenziale l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione della tabella per la determinazione della classe di appartenenza allegata al D.M. 801/1977 sopraccitato e delle aliquote per caratteristiche tipologiche e parametri funzionali stabilite con deliberazioni del Consiglio Regionale, nonché del costo di costruzione unitario di nuovi edifici residenziali periodicamente aggiornato con specifico provvedimento deliberativo comunale.

3. Per quanto riguarda altri interventi su immobili esistenti a destinazione residenziale, escluse la totale demolizione e ricostruzione e la sostituzione edilizia, l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione dell'aliquota fissa del 5% ad un terzo del costo di costruzione determinato sulla base di computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario di riferimento Regione Piemonte anno corrente alla data di presentazione della pratica, di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda interventi su edifici a destinazione commerciale, culturale e ricreativo-sportiva, turistico-ricettiva e direzionale l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione, all'importo del costo di costruzione determinato sulla base di computo metrico estimativo, delle seguenti aliquote:

6% edifici a destinazione turistico - ricettiva

5% edifici a destinazione commerciale

7% edifici a carattere direzionale

5% edifici a carattere culturale e ricreativo-sportivo

5% autorimesse non direttamente connesse con una delle destinazioni precedenti

5% accessori ed ogni altro intervento che non rientri nelle citate categorie o non altrimenti computabile.

5. All'importo del costo di costruzione delle autorimesse di pertinenza sarà applicata l'aliquota corrispondente alla destinazione del fabbricato principale.

6. Il contributo commisurato al costo di costruzione determinato come sopra potrà essere soggetto a conguaglio sulla base di eventuali variazioni, rispetto al computo metrico estimativo iniziale, che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori e che dovranno essere documentate a cura del Direttore dei Lavori.

7. Per gli interventi di cui all'art. 19 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, oltre alla corresponsione del contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, è dovuto un ulteriore contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Tale ulteriore contributo viene determinato sinteticamente ed è pari al 50 % dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 7

Oneri di urbanizzazione

1. Gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vengono calcolati sulla base di una stima sintetica.

2. La stima sintetica degli oneri di urbanizzazione si esegue moltiplicando gli importi unitari, di cui alle tabelle parametriche allegate agli atti deliberativi comunali, per i relativi coefficienti moltiplicativi e per la quantità edificata.

3. Ai fini del presente Regolamento la quantità edificata corrisponde al Volume (V) nel caso di destinazione d'uso residenziale, culturale e ricreativo-sportiva e di autorimesse chiuse non direttamente connesse con una destinazione urbanistica; alla Superficie utile lorda (Sul) nel caso di destinazioni d'uso commerciali, direzionali, turistico-ricettive e nel caso di destinazioni d'uso artigianali ed industriali. I suddetti parametri vengono calcolati seguendo le modalità esplicitate nei vigenti Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 8

Definizione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta

1. Ai fini del presente regolamento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle individuate dall'articolo 51 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Opere di urbanizzazione primaria:

- a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
- c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
- d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
- e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
- f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
- g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).

Opere di urbanizzazione secondaria:

- h) asili nido e scuole materne;
- i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;

- l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
- m) edifici per il culto;
- n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
- o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

Opere di urbanizzazione indotta:

- p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
- q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
- r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
- s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
- t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
- u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
- v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno;
- v bis) reti di comunicazioni telematiche.

Art. 9

Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

1. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i e D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), ha la facoltà di autorizzare i titolari di permesso di costruire, o di altri strumenti urbanistici esecutivi, che si sono dichiarati disponibili, ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria afferenti l'intervento, nei limiti delle normative di settore, a scomputo totale o parziale del contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal titolare di permesso di costruire, o di altri strumenti urbanistici esecutivi, questi dovrà presentare al Comune per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto del permesso.

3. Qualora sia richiesta ed autorizzata l'esecuzione solo parziale delle opere di urbanizzazione, la differenza fra l'importo commisurato agli oneri di urbanizzazione e l'importo delle opere di urbanizzazione realizzate deve essere versata al Comune con le modalità di cui al successivo art. 14.

4. Qualora l'importo delle opere realizzate dal titolare superi invece l'onere di urbanizzazione primaria dovuto per le corrispondenti opere, il Comune applica uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere di urbanizzazione primaria dovuto e la parte di opere in eccedenza viene eseguita gratuitamente dal titolare: nulla quindi è dovuto dall'Amministrazione al titolare.

5. La realizzazione diretta di opere di urbanizzazione è oggetto di specifica convenzione tra le parti private ed il Comune di Rivalba, ed a garanzia della corretta e completa esecuzione diretta delle opere medesime, privati titolari di permesso di costruire o altro strumento urbanistico esecutivo, sono tenuti a produrre fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello richiesto dal Comune per gli oneri di urbanizzazione primaria maggiorato del 50%, a copertura degli eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere e delle spese gravanti sul Comune in caso di inadempienza dell'obbligato.

6. La fidejussione di cui al precedente comma dovrà contenere clausole del seguente, letterale, tenore: *“Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della*

richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcuna, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall'art. 1945 C.C. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 C.C.”

7. L'eventuale trasferimento del titolo abilitativo ad alti soggetti è subordinato all'assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

8. Al momento dell'ultimazione dei lavori, e comunque prima del collaudo delle opere da parte del Comune, dovrà essere prodotta la contabilità relativa all'esecuzione delle opere stesse; la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere sono eseguite dal Comune con oneri a carico dei privati. Le opere di urbanizzazione ritenute di interesse comunale passeranno quindi in proprietà del Comune di Rivalba a collaudo ultimato.

9. Nel caso di ritardata ultimazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà applicata una penale pari al 10% del valore complessivo di ogni singola opera per i primi due mesi, aumentata di un ulteriore 10% per ogni successivo mese di ritardo, salvo diverse indicazioni contenute nella convenzione stipulata tra il Comune ed i privati.

Detta penale dovrà essere versata al Comune dal titolare all'atto dell'emissione del verbale di constatazione definitiva dell'avvenuta esecuzione ed accettazione delle opere.

Art. 10

Computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione

1. Il computo metrico estimativo deve essere presentato dai titolari dell'istanza di permesso di costruire ovvero di Denuncia di Inizio Attività, e redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, sulla base dell'ultima edizione dell'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte.

2. Nel caso si verifichi, per alcune opere, categorie di lavori o manufatti, il mancato riscontro della voce corrispondente nell'elenco sopra citato, il tecnico incaricato può inserire nel computo un prezzo che sia però corredato da un'analisi prezzi (desunta dai prezzi necessari per ottenere la lavorazione in oggetto). Come ulteriore alternativa il prezzo di cui sopra può essere sostituito da una quantificazione "a corpo", basata su comprovate verifiche di mercato, sottoscritta dal fornitore o da tecnico abilitato ed accettata dal Comune.

3. I computi metrici estimativi devono essere redatti in forma analitica con precisi riscontri negli elaborati grafici di progetto.

Art. 11

Criteri specifici di calcolo

1. Interventi di nuova edificazione

Questi tipi di intervento, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione.

1a. Ai fini del presente Regolamento la quantità edificata corrisponde al Volume (V) nel caso di destinazione d'uso residenziale, culturale e ricreativo-sportiva e di autorimesse chiuse non direttamente connesse con una destinazione urbanistica; alla Superficie utile lorda (Sul) nel caso di destinazioni d'uso commerciali, direzionali, turistico-ricettive, artigianali ed industriali. I suddetti parametri vengono calcolati seguendo le modalità esplicitate nei vigenti Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Generale Comunale.

1b. Sono inoltre soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione i sottotetti agibili e quelli usabili (così come definiti nei vigenti Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio).

1c. Per destinazioni d'uso industriali ed artigianali, commerciali, direzionali e turistico-ricettive fanno parte della superficie utile lorda di calcolo: la superficie dei locali destinati all'attività; la superficie di eventuali uffici ed alloggi a servizio dell'attività; i soppalchi e la superficie di eventuali spazi destinati a deposito e/o magazzino.

2. Interventi su edifici esistenti

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il contributo di costruzione è dovuto per le sole parti oggetto di intervento in base alle vigenti tariffe approvate da atti deliberativi del Comune e periodicamente aggiornate.

2a. Interventi di ampliamento

Questi tipi di intervento, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, su edifici comunque destinati o su parte dei medesimi, sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione, fatto salvo l'ampliamento inferiore al 20 % di edifici unifamiliari (così come in precedenza definiti), ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

La quota di contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolata sul volume in ampliamento - così come definito dagli strumenti urbanistici vigenti - (o sulla superficie utile lorda, per casi a destinazione diversa da quella residenziale), mentre la quota commisurata al costo di costruzione è calcolata sulla base del computo metrico estimativo di cui all'art. 10.

Per interventi su edifici a destinazione residenziale la quota commisurata al costo di costruzione è calcolata sulla base del computo metrico estimativo, se l'intervento si configura come ampliamento dell'unità immobiliare preesistente; sulla base della tabella allegata al D.M. 801/77, se l'ampliamento costituirà unità a sé stante.

2b. Interventi di ristrutturazione (senza ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso), frazionamento e fusione

Questi tipi di intervento, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, su edifici comunque destinati o su parte dei medesimi, sono soggetti alla corresponsione del solo contributo di costruzione calcolato sulla base del computo metrico estimativo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Nel solo caso di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale, il calcolo viene fatto sulla base della tabella allegata al D.M. 801/77.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare, il permesso di costruire relativo sarà rilasciato senza la corresponsione di contributo di costruzione, purché non venga

modificata la destinazione d'uso originaria e/o l'unità preesistente non venga frazionata in più unità, nel qual caso l'intervento sarà assoggettato alla corresponsione della quota di contributo commisurata al costo di costruzione calcolata sulla base della tabella allegata al D.M. 801/77.

2c. Interventi di restauro e risanamento conservativo

Questi tipi di intervento, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, su edifici comunque destinati o su parte dei medesimi, sono soggetti alla corresponsione del solo contributo di costruzione calcolato sulla base del computo metrico estimativo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2d. Interventi di sostituzione edilizia

Questi tipi di intervento, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, su edifici comunque destinati o su parte dei medesimi, sono soggetti alla corresponsione della sola quota commisurata al contributo di costruzione. Per interventi su edifici a destinazione residenziale tale quota viene calcolata sulla base della tabella allegata al D.M. 801/77.

2e. Interventi di cambio di destinazione d'uso

Fermo restando quanto disposto dall'art. 48, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:

residenziale;

produttiva, industriale o artigianale;

commerciale;

turistico-ricettiva;

direzionale;

agricola;

è subordinato a permesso di costruire o a Denuncia di Inizio Attività, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ed alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, se dovuto, e degli oneri di urbanizzazione in misura pari alla differenza fra l'importo degli oneri di urbanizzazione calcolato per la destinazione d'uso in progetto e quello calcolato per la destinazione d'uso in atto; non nasce alcun diritto a rimborsi qualora la predetta differenza risulti negativa.

Il contributo commisurato al costo di costruzione per mutamenti di destinazione d'uso viene calcolato sulla base del computo metrico estimativo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Nell'ambito della categoria produttiva, industriale o artigianale, il passaggio dall'uno all'altro dei tipi di attività di cui alle tabelle parametriche per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, comporta la corresponsione di un conguaglio degli oneri di urbanizzazione in misura pari alla differenza fra l'importo degli oneri di urbanizzazione calcolato per il tipo di attività in progetto e quello calcolato per il tipo di attività in atto; non nasce alcun diritto a rimborsi qualora la predetta differenza risulti negativa.

2f. Interventi misti

Qualsiasi intervento edilizio che sia riconducibile all'insieme di più interventi tra quelli sopraccitati è soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione calcolato come sommatoria dei contributi dovuti per ogni singolo intervento.

Inoltre qualsiasi intervento che comprenda diverse destinazioni d'uso (eccezion fatta per locali ed

ambienti accessori e di servizio) è soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione calcolato come sommatoria dei diversi contributi dovuti per ogni singola destinazione.

2g. Varianti in corso d'opera

Nel caso di interventi sia di nuova edificazione che sul patrimonio edilizio esistente, varianti che comportino modifiche della volumetria o sulla superficie utile lorda in progetto, nonché mutamenti di destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo di costruzione ai mutamenti anzidetti. Tali adeguamenti verranno calcolati al momento del rilascio del permesso di costruire in variante o della presentazione della D.I.A.

2h. Lavori non ultimati

Ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel caso in cui i lavori assentiti con permesso di costruire o D.I.A. non vengano ultimati nel periodo di validità dei medesimi, deve essere richiesto un nuovo permesso di costruire, o presentata una nuova D.I.A., per le opere ancora da realizzare. Tale nuovo intervento è soggetto al ricalcolo del contributo di costruzione.

Art. 12 Recupero funzionale di rustici

1. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di recupero funzionale dei rustici, ai sensi della Legge regionale 29 aprile 2003 n. 9, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, così come previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (*Norme per la edificabilità dei suoli*), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al successivo comma, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.

2. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 % ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Il contributo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 70 %, qualora il richiedente il permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del medesimo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano ampliamento di un'unità immobiliare preesistente.

Art. 12 bis Recupero a fini abitativi dei sottotetti

1. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della Legge regionale 6 agosto 1998 n. 21, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (*Norme per la edificabilità dei suoli*), secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.

2. La quota di contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione è calcolata sulla

volumetria virtuale (altezza m 3,00) resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 % ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 10 del presente regolamento, quando le parti rese abitative costituiscono ampliamento dell'unità principale preesistente, mentre è determinata con la tabella allegata al D.M. 801/77 quando le parti rese abitative costituiscono unità a sé stante.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi è ridotto nella misura del 50 %, qualora il richiedente il permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del medesimo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.

Art. 13

Comunicazione dell'importo del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione viene determinato dal Comune - Servizio Tecnico - e comunicato, a mezzo lettera, ai soggetti interessati.

La comunicazione contiene la determinazione dettagliata degli importi commisurati agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione e la modalità di corresponsione degli stessi.

Art. 14

Corresponsione del contributo di costruzione

Sanzioni per ritardato o mancato pagamento

1. Qualora il pagamento del contributo di costruzione non avvenisse nei tempi prestabiliti di seguito indicati verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) che di seguito si riporta:

Art.42

Ritardato od omissivo versamento del contributo di costruzione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Art. 43
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47 art. 16)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

* * *

2. Oneri di urbanizzazione

2a. La quota del contributo di costruzione commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere corrisposta in una unica soluzione all'atto del rilascio del permesso di costruire, e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data della comunicazione dell'importo dovuto.

2b. Nel caso di Denunce di Inizio Attività che comportano versamento di oneri di urbanizzazione, le tempistiche per il pagamento sono ridotte a 30 giorni dalla data della comunicazione dell'importo dovuto.

Qualora il pagamento non avvenisse nei tempi prestabiliti verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), ed i lavori oggetto della D.I.A. non potranno avere inizio sino al momento in cui verrà effettuato il versamento dell'importo dovuto.

2c. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovrà essere comprovato mediante la consegna all'ufficio protocollo del comune della ricevuta dell'avvenuto versamento (in originale o in copia) entro il termine di scadenza del pagamento stesso.

2d. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria potrà essere anche rateizzato, per i soli importi complessivamente superiori ad € 2.000,00 (duemila/00), qualora l'interessato lo richieda al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con istanza in bollo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione degli importi dovuti. Decorso tale termine il contributo dovrà essere corrisposto con le modalità previste per il pagamento in unica soluzione. La rateizzazione dovrà essere accettata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale entro 20 giorni dalla richiesta. La mancata comunicazione della non accettazione della rateizzazione entro il suddetto termine di 20 giorni equivarrà all'accettazione della richiesta.

2e. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria potrà quindi avvenire in un numero massimo di due rate, la prima di importo pari al 50% della somma dovuta, e la seconda di importo pari al restante 50% della somma dovuta aumentata degli interessi legali. La prima rata dovrà essere versata all'atto del rilascio del permesso di costruire richiesto e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione degli importi rateizzati. La seconda rata dovrà essere versata decorsi 18 mesi dalla data del versamento della prima rata, oppure al termine dei lavori qualora questi venissero ultimati prima della data di scadenza del pagamento.

2f. Il richiedente, inoltre, contestualmente al versamento della prima rata, a garanzia delle somme ancora da versarsi, dovrà stipulare polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'importo della rata ancora da versarsi maggiorato del 20% - l'importo esatto verrà comunque comunicato dagli uffici comunali - con scadenza a 18 mesi dalla data di emissione. Detta polizza dovrà

riportare la seguente dicitura: *“Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcuna, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall’art. 1945 C.C. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall’art. 1957 C.C.”*

Qualora i lavori fossero ultimati prima della scadenza della polizza, il richiedente a fine lavori dovrà versare la seconda rata degli oneri e contestualmente la polizza fidejussoria verrà svincolata.

2g. Qualora il pagamento della prima rata e/o della rata successiva non avvenisse nei tempi prestabiliti verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

2h. Nel caso di Denunce di Inizio Attività che comportano versamento di oneri di urbanizzazione, le tempistiche sono ridotte a 15 giorni dalla data della comunicazione dell’importo dovuto, per la richiesta di rateizzazione, ed a 30 giorni dalla data della comunicazione degli importi rateizzati per il versamento dell’importo della prima rata.

Qualora i pagamenti non fossero effettuati nei tempi prestabiliti verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) ed i lavori oggetto della D.I.A. non potranno avere inizio sino al momento in cui verrà effettuato il versamento di quanto dovuto.

2i. Il pagamento degli oneri di cui sopra dovrà essere comprovato mediante la consegna all’ufficio protocollo del comune della ricevuta (in originale o in copia) dell’avvenuto versamento entro il termine di scadenza del pagamento stesso. Contestualmente al deposito della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata, dovrà essere consegnata - sempre all’ufficio protocollo del comune - anche la polizza fidejussoria stipulata a garanzia delle somme ancora da versarsi.

3. Costo di costruzione

3a. La quota di contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione dovrà essere corrisposta in unica soluzione al momento dell’inizio dei lavori - sia per quanto riguarda i lavori oggetto di permesso di costruire che per quelli oggetto di Denuncia di Inizio Attività.

3b. Qualora questo non avvenisse e venisse comunque data la comunicazione di inizio lavori, gli stessi saranno sospesi con atto del Responsabile del Servizio Tecnico fino alla regolarizzazione del pagamento dovuto.

3c. Il pagamento del costo di costruzione dovrà essere comprovato mediante la consegna all’ufficio protocollo del comune della ricevuta dell’avvenuto versamento (in originale o in copia) entro il termine di scadenza del pagamento stesso.

3d. Il pagamento del costo di costruzione potrà essere anche rateizzato, per i soli importi superiori ad € 2.000,00 (duemila/00), qualora l’interessato lo richieda al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con istanza in bollo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione degli importi dovuti. Decorso tale termine il contributo dovrà essere corrisposto con le modalità previste per il pagamento in

unica soluzione. La rateizzazione dovrà essere accettata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale entro 20 dalla richiesta. La mancata comunicazione della non accettazione della rateizzazione entro il suddetto termine di 20 giorni equivarrà all'accettazione della richiesta.

3e. Il pagamento del costo di costruzione potrà quindi avvenire in un numero massimo di due rate la prima di importo pari al 50% della somma dovuta, e la seconda di importo pari al restante 50% della somma dovuta aumentata degli interessi legali. La prima rata dovrà essere versata al momento dell'inizio dei lavori, la seconda contestualmente alla fine dei lavori.

3f. Il richiedente, inoltre, contestualmente al versamento della prima rata, a garanzia delle somme ancora da versarsi, dovrà stipulare polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'importo della rata ancora da versarsi maggiorato del 20% - l'importo esatto verrà comunque comunicato dagli uffici comunali – con scadenza a 36 mesi dalla data di emissione. Detta polizza dovrà riportare la seguente dicitura: *Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcuna, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall'art. 1945 C.C. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 C.C.*"

Qualora i lavori fossero ultimati prima della scadenza della polizza, il richiedente a fine lavori dovrà versare la seconda rata degli oneri e contestualmente la polizza fidejussoria verrà svincolata.

3g. Qualora il pagamento del costo di costruzione non avvenisse e venisse comunque data la comunicazione di inizio lavori, gli stessi saranno sospesi con atto del Responsabile del Servizio Tecnico fino alla regolarizzazione del pagamento dovuto.

Qualora il pagamento della prima rata e/o della rata successiva non avvenisse nei tempi prestabiliti verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

3h. Nel caso di Denunce di Inizio Attività che comportano versamento di costo di costruzione le tempistiche sono ridotte a 15 giorni dalla data della comunicazione dell'importo dovuto per la richiesta di rateizzazione ed a 30 giorni dalla data della comunicazione degli importi rateizzati per il versamento dell'importo della prima rata.

3i. Qualora i pagamenti non fossero effettuati nei tempi prestabiliti verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) ed i lavori oggetto della D.I.A. non potranno avere inizio sino al momento in cui verrà effettuato il versamento di quanto dovuto.

3l. Anche il pagamento del costo di costruzione dovrà essere comprovato mediante la consegna all'ufficio protocollo del comune della ricevuta (in originale o in copia) dell'avvenuto versamento entro il termine di scadenza del pagamento stesso. Contestualmente al deposito della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata, dovrà essere consegnata - sempre all'ufficio protocollo del comune - anche la polizza fidejussoria stipulata a garanzia delle somme ancora da versarsi.

4. Il pagamento dei contributi di cui sopra dovrà essere eseguito presso la Tesoreria Comunale a seguito della reversale di incasso da ritirare presso l'ufficio Ragioneria del Comune oppure tramite

bonifico bancario. Come già precisato la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata (anche in fotocopia) all'ufficio protocollo del Comune entro il termine di scadenza del pagamento stesso.

5. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all'assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

6. Trascorsi 180 giorni dalla data di richiesta di pagamento del contributo di costruzione (sia esso da corrisondersi in unica soluzione o rateizzato) senza che il versamento sia stato effettuato, il procedimento amministrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce viene definito con archiviazione, previo avviso all'interessato.

Art. 15

Permessi di costruire – D.I.A. in sanatoria

1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, o la presentazione di D.I.A. (per i casi previsti dalla vigente normativa) ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme ivi previste e riportate al contributo. Per la determinazione del costo di costruzione il computo metrico deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente, sia di demolizione che di nuova esecuzione. Il computo deve inoltre riferirsi alle opere eseguite in difformità rilevate mediante la comparazione tra progetto presentato in sede di domanda di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. e lo stato finale delle opere.

2. La quota di contributo di costruzione dovuta deve essere corrisposta per intero prima del rilascio del provvedimento in sanatoria.

3. Per gli interventi sanabili tramite D.I.A. la sanatoria produrrà i suoi effetti solo dopo il versamento del contributo dovuto.

Art. 16

Rimborso di somme pagate

1. Qualora non vengano realizzate le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di costruzione, il Comune, a seguito di formale richiesta in bollo da parte dei privati, provvede al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi.

2. Nel caso le costruzioni vengano realizzate solo in parte, il Comune, sempre a seguito di formale richiesta in bollo da parte dei privati, darà luogo al rimborso della quota di contributo di costruzione corrispondente alla parte non realizzata.

3. Nei casi di cui al capoverso precedente il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al permesso di costruire originario.

Art. 17

Monetizzazione delle aree

1. Qualora sia richiesta, poiché prevista dai vigenti strumenti urbanistici nonché dalla vigente

normativa in materia oppure non esplicitamente vietata, la monetizzazione di aree da dismettere al Comune, la quantificazione dell'importo da corrispondersi verrà determinato a cura del Servizio Tecnico e comunicato, a mezzo lettera, ai soggetti interessati.

2. La corresponsione, al Comune, dell'importo determinato come al capoverso precedente dovrà avvenire, in unica soluzione, prima del rilascio del permesso di costruire.

3. L'importo che dovrà essere corrisposto verrà calcolato sulla base della dimensione dell'area da dismettere, la quale sarà moltiplicata per il valore monetario unitario della stessa. Tale valore verrà stabilito con atti deliberativi della Giunta Comunale sulla base della localizzazione dell'area in questione, sulla sua appetibilità e della sua utilità per il Comune. Per quanto possibile i valori unitari da applicarsi saranno quelli venali stabiliti da atti deliberativi del Comune per aree edificabili a carattere residenziale o produttivo-commerciale.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della Legge 11/02/2005, n. 15 è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della dichiarazione di esecutività della delibera che lo ha approvato.